

816 31 OTTOBRE 2019

**CONVENZIONE TRA L'ASST DELLA VALLE OLONA E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI
MICROCHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA.**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia 1 Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03510190121, (di seguito più brevemente denominata ASST), rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Marazzi nella sua qualità di Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali domiciliata per la carica in Busto Arsizio (VA), Via Arnaldo Da Brescia 1 in esecuzione di delibera n. 719 del 12 giugno 2019

E

l'Azienda Sanitaria VCO (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna (VB), via Mazzini, 117 – C.F./ P.IVA 00634880033 – rappresentata dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla SOC Affari legali Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASST a seguito di specifica richiesta dell'ASL VCO si impegna ad eseguire prestazioni di microchirurgia otorinolaringoiatrica presso i presidi ospedalieri dell'ASL VCO tramite la messa a disposizione di proprio personale medico in servizio presso l'Otorinolaringoiatria di Busto Arsizio e Gallarate.

E' nominato quale Responsabile dell'esecuzione della convenzione il Responsabile della Struttura Complessa coinvolta, che vigilerà sul corretto

adempimento dell'accordo e fornirà agli uffici preposti i dati necessari per la liquidazione delle fatture emesse all'ASST.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Le prestazioni richieste saranno garantite da Dirigenti Medici in servizio presso la S.C. l'Otorinolaringoiatria di Busto Arsizio e Gallarate, con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell'orario di servizio, previa timbratura in uscita, presso i PP.OO. Dell' ASST Valle Olona. L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell' ASST Valle Olona.

Le prestazioni rese riguarderanno: interventi chirurgici ricostruttivi del distretto Testa e Collo a seguito di demolizioni oncologiche, mediante l'allestimento e il trasferimento di lembi liberi microvascolarizzati, comprendenti il confezionamento di anastomosi arterovenose.

ART. 3 - MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Tali prestazioni prevedono: TEMPO PLASTICO DI PRELIEVO, ovvero il prelievo chirurgico in equipe otorinolaringoiatrica dal sito donatore autologo, al fine di trasmettere le conoscenze chirurgiche ai colleghi otorinolaringoiatri dell'Azienda Sanitaria VCO; TEMPO PLASTICO RICOSTRUTTIVO, che comprende le fasi di insetting del lembo libero nel sito da ricostruire; TEMPO MICROVASCOLARE con assistenza e tutoraggio al collega microchirurgo dell'Azienda Sanitaria VCO e completamento delle fasi di anastomosi arterovenose.

ART. 4 – COMPENSI

Per le prestazioni oggetto di convenzione l'ASL VCO corrisponderà all'ASST

Valle Olona:

- € 450,00 per ogni accesso minimo di 4 ore

- € 80,00 all'ora per ogni ora successiva, fino ad un max di 9 ore

ART. 5 - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO

Il pagamento dei compensi di cui all'art. 4 verrà effettuato dall' ASL VCO

all'ASST entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura che verrà emessa mensilmente dall'ASST.

ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I due Enti dichiarano di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento dell'incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

I due Enti dichiarano, altresì, di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui hanno preso visione sempre sui rispettivi siti aziendali.

ART. 7 – PRIVACY

Con la stipula della convenzione le parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Reg. U.E. n. 679/2016. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4, numero 7 del GDPR nomina la Dr.ssa

Gloria Golinelli autorizzata al trattamento dei dati personali che saranno trattati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 8 – DURATA

La presente convenzione ha validità dal **30 ottobre e fino al 31 dicembre 2019**. Le parti si riservano la facoltà di modificare o revocare la presente convenzione notificando tali intenzioni con almeno un mese di anticipo dalla data da cui si intende far valere la modifica o il termine della convenzione a mezzo lettera raccomandata, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.

ART. 9 – REGIME GIURIDICO DELLE RESPONSABILITÀ E/O

COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASL VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile nonché per il rischio infortuni -

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 10 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico dell'ASL VCO. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

ART. 11 – RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, nonché, in particolare, agli artt. 2222 e seguenti C.C.

ART. 12 - FORO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, si procederà secondo le norme vigenti. Per ogni eventuale necessità è competente il Foro di Busto Arsizio.

Letto, confermato e sottoscritto

BUSTO ARSIZIO data _____

ASST della VALLE OLONA

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali

Dott.ssa Anna Maria Marazzi

OMEGNA data _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE

V.C.O. DI OMEGNA

IL RESPONSABILE S.O.S.

Libera Professione-Ufficio Convenzioni

Dott.ssa Anna Rosa Bellotti